



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e in particolare l’art. 11, comma 1;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. a);
- VISTA** la Legge 12 aprile 2022, n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” e in particolare l’art. 4, comma 1;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI** i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6 concernente l’autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 25 marzo 2021, n. 289, recante “Linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320 recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2021 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 6 novembre 2021, n. 15;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 930 recante “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 24 gennaio 2023;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 1 febbraio 2023

DECRETA

Il Regolamento Didattico di Ateneo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è modificato, nella sua parte generale, come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

EMANATO CON DR 18 SETTEMBRE 2001 N. 11738
MODIFICATO CON DR 22 AGOSTO 2002 N. 12203
MODIFICATO CON DR 8 OTTOBRE 2002 N. 12235
MODIFICATO CON DR 27 NOVEMBRE 2002 N. 12284
MODIFICATO CON DR 27 NOVEMBRE 2002 N. 12285
MODIFICATO CON DR 26 GIUGNO 2003 N. 12648
MODIFICATO CON DR 28 MAGGIO 2004 N. 13047
MODIFICATO CON DR 28 MAGGIO 2004 N. 13048
MODIFICATO CON DR 15 NOVEMBRE 2004 N. 13184
MODIFICATO CON DR 18 LUGLIO 2005 N. 13554
MODIFICATO CON DR 8 MAGGIO 2006 N. 14006
MODIFICATO CON DR 25 MAGGIO 2007 N. 14343
MODIFICATO CON DR 8 MAGGIO 2008 N. 14668
MODIFICATO CON DR 28 MAGGIO 2008 N. 14673
MODIFICATO CON DR 9 GIUGNO 2008 N. 14679
MODIFICATO CON DR 30 MARZO 2009 N. 14996
MODIFICATO CON DR 11 GENNAIO 2010 N. 15299
MODIFICATO CON DR. 29 APRILE 2010 N. 15432
MODIFICATO CON DR 20 GIUGNO 2011 N. 15792
MODIFICATO CON DR 20 GIUGNO 2011 N. 15793
MODIFICATO CON DR 20 GIUGNO 2011 N. 15794
MODIFICATO CON DR 28 MAGGIO 2012 N. 16164
MODIFICATO CON DR 11 GIUGNO 2012 N. 16172
MODIFICATO CON DR 8 APRILE 2013 N. 16473
MODIFICATO CON DR 8 APRILE 2013 N. 16474
MODIFICATO CON DR 6 MAGGIO 2013 N. 16489
MODIFICATO CON DR 3 AGOSTO 2015 N. 17124
MODIFICATO CON DR 13 DICEMBRE 2017 N. 18036
MODIFICATO CON DR 2 AGOSTO 2018 N. 18281
MODIFICATO CON DR 6 APRILE 2020 N. 18862
MODIFICATO CON DR 24 FEBBRAIO 2023 N. 20073

<u>Parte prima NORME GENERALI</u>	3
<u>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</u>	3
<u>Art. 2 - Ordinamenti didattici, titoli e corsi di studio.</u>	3
<u>Art. 3 - Modalità di approvazione e modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo</u>	4
<u>Parte seconda DISPOSIZIONI DI CARATTERE DIDATTICO</u>	4
<u>Art. 4 - Attività di orientamento, tutorato e orientamento professionale</u>	5
<u>Art. 5 - Accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale</u>	5
<u>Art. 6 - Organizzazione annuale dei corsi di studio</u>	5
<u>Art. 7 - Piano degli studi</u>	6
<u>Art. 8 - Attivazione, durata ed articolazione degli insegnamenti</u>	7
<u>Art. 9 - Attribuzione degli insegnamenti</u>	7
<u>Art. 10 - Crediti formativi universitari</u>	7
<u>Art. 11 - Ulteriore riconoscimento di crediti</u>	8
<u>Art. 12 - Calendario Didattico</u>	8
<u>Art. 13 - Trasferimenti</u>	9
<u>Art. 14 - Qualifica di “fuori corso”</u>	9
<u>Art. 15 - Permanenza della condizione di studente</u>	9
<u>Art. 16 - Contemporanea iscrizione</u>	9
<u>Art. 17 - Rinuncia agli studi</u>	10
<u>Art. 18 - Verifiche del profitto</u>	10
<u>Art. 19 - Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero</u>	10
<u>Art. 20 - Ammissione a singoli corsi</u>	11
<u>Art. 21 - Commissioni degli esami di profitto</u>	12
<u>Art. 22 - Esame di conseguimento del titolo di studio</u>	12
<u>Art. 23 - Commissioni degli esami di conseguimento del titolo di studio</u>	12
<u>Art. 24 - Titoli di studio ad honorem e alla memoria</u>	13
<u>Art. 25 - Vigilanza sulle procedure di svolgimento delle prove di profitto e di conseguimento del titolo di studio</u>	13
<u>Art. 26 - Innovazione didattica e didattica a distanza</u>	13
<u>Art. 27 - Corsi di specializzazione</u>	13
<u>Art. 28 - Dottorato di ricerca</u>	14
<u>Art. 29 - Master universitari</u>	14
<u>Art. 30 - Corsi di perfezionamento e altre iniziative didattiche</u>	14
<u>Parte terza STRUTTURE E ORDINAMENTI DIDATTICI</u>	15
<u>Art. 31 - Strutture didattiche e corsi di laurea e laurea magistrale</u>	15
<u>Parte quarta DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI</u>	15
<u>Art. 32 - Doveri didattici dei docenti</u>	15
<u>Art. 33 - Commissione paritetica docenti-studenti</u>	16
<u>Art. 34 - Valutazione dell'attività didattica</u>	16
<u>Art. 35 - Vigilanza sull'attività didattica</u>	16
<u>Art. 36 - Tutela dei diritti degli studenti</u>	16
<u>Art. 37 - Norme transitorie e finali</u>	17

Allegato A ORDINAMENTI DIDATTICI

Le Facoltà, i corsi di studio e gli ordinamenti didattici della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Parte prima NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge e statutarie e delle disposizioni ministeriali, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi per i quali la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (di seguito denominata Università IULM) rilascia titoli di studio.
2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione superiore permanente e ricorrente realizzate dall'Università IULM, stabilendo le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nella loro realizzazione.

Art. 2 - Ordinamenti didattici, titoli e corso di studio

1. L'Università IULM, nell'ambito della propria autonomia statutaria e didattica, rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) laurea (L);
 - b) laurea magistrale (LM);
 - c) diploma di specializzazione (DS);
 - d) dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università IULM rilascia altresì Master universitari di primo e secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore, e può sviluppare ulteriori iniziative di formazione finalizzata (corsi di perfezionamento post-laurea, altri Master, corsi di aggiornamento professionale, di preparazione a concorsi ed esami o di educazione permanente).
3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università IULM può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.
4. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi attivabili dall'Università IULM, sono determinati - nel rispetto del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà e deliberati ai sensi dello Statuto di Autonomia, sono disciplinati nell'Allegato A del presente Regolamento e nei relativi sub-allegati. Il Senato Accademico può proporre alle Facoltà di valutare l'istituzione o l'attivazione di corsi ritenuti strategici per lo sviluppo dell'Ateneo. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono raggruppati in classi di appartenenza, ai sensi della normativa in vigore.
5. L'Università è articolata, come previsto dallo Statuto di Autonomia, nelle seguenti Facoltà:
 - Interpretariato e traduzione;
 - Comunicazione;
 - Arti e turismo.
6. Le Facoltà possono disciplinare, con appositi Regolamenti didattici, l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate, sotto il coordinamento del Senato Accademico.
7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'Ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto del Rettore.

8. Le modalità di regolamentazione delle strutture didattiche e di ulteriori eventuali strutture non afferenti ad una o più Facoltà, sono determinate dal Senato Accademico all'atto della loro istituzione.
9. L'istituzione e/o l'attivazione di un nuovo corso di studi è disciplinata dall'art. 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dalle norme in esso richiamate. Essa costituisce modificazione dell'ordinamento degli studi e quindi del Regolamento Didattico di Ateneo ed è adottata dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione, e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
10. La disattivazione di un corso di studi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico e della Facoltà interessata, garantendo la conclusione del corso di studi agli studenti iscritti o disciplinando comunque la possibilità di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
11. Ai sensi dell'art 11, comma 7 lettera l) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ciascun organismo competente individua, per ogni attività, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità.

Art. 3 - Modalità di approvazione e modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo è emanato con Decreto del Rettore, secondo le modalità previste dalla Legge 341/90, art. 11, comma 1, dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dal vigente Statuto di Autonomia.
2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento è deliberata secondo le medesime procedure di approvazione.
3. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione. Le sue modifiche entrano in vigore, di norma, dall'anno accademico successivo alla loro approvazione. Il Regolamento è reso disponibile anche in via telematica.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di ogni efficacia il precedente Regolamento Didattico e l'efficacia di ogni norma con esso incompatibile, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 37 - Norme transitorie e finali.

Parte seconda

DISPOSIZIONI DI CARATTERE DIDATTICO

Art. 4 - Attività di orientamento, tutorato e orientamento professionale

1. L'Università IULM, d'intesa con la Regione Lombardia, gli Istituti di istruzione secondaria superiore, gli organismi, gli enti e le Associazioni locali o nazionali organizza, attraverso i propri servizi dedicati all'orientamento degli studenti, corsi ed attività di orientamento preuniversitario, intrauniversitario e postuniversitario secondo modalità generali di indirizzo concordate con le Facoltà. Il servizio dedicato all'orientamento organizza altresì, in collaborazione con le Facoltà, le attività di tutorato finalizzate all'assistenza degli studenti iscritti, con particolare riguardo alla definizione ed approvazione dei piani di studio. A tale fine i Consigli di Facoltà costituiscono, per ciascun corso di studio, apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifiche attività di tutorato, prevedendo anche forme di coinvolgimento degli studenti. L'esercizio delle attività di tutorato costituisce compito e dovere didattico dei professori e dei ricercatori.
2. L'Università IULM, attraverso appositi servizi e d'intesa con altri enti pubblici e privati, promuove l'orientamento professionale degli allievi e di coloro che hanno già conseguito un titolo

di studio, attraverso lo svolgimento di *stage* aziendali e di ogni altra attività utile all'immissione dei propri studenti nel mondo del lavoro.

Art. 5 - Accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali di applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e nel rispetto delle norme in essi contenute.
2. Per essere ammessi a un corso di laurea attivato dall'Università IULM occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Ateneo secondo la normativa in vigore. Ciascuna Facoltà definisce le conoscenze minime richieste per l'accesso e determina, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, le Facoltà indicano per i corsi di laurea specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale attivato dall'Università IULM occorre essere in possesso della laurea, ovvero del diploma universitario, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Ateneo secondo la normativa in vigore, fatte salve le situazioni disciplinate da apposita normativa.
5. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, le Facoltà determinano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione nonché le forme di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale.
6. Il Consiglio di Amministrazione - su proposta del Senato Accademico, sentite le Facoltà e in base alle attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro – delibera annualmente in merito al numero programmato di iscrizioni per ogni corso di studi. Il Consiglio di Amministrazione annualmente determina, altresì, le modalità e gli importi da versare necessari all'iscrizione.
7. Il Consiglio di Facoltà delibera - nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico - circa l'ammissione ai corsi di studio degli studenti in possesso di titolo di studio straniero. Delibera altresì circa l'ammissione di studenti in possesso di titoli post-secondari italiani o stranieri alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università IULM, determinando il riconoscimento dei crediti formativi universitari e la conseguente abbreviazione di corso.
8. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti delle strutture didattiche.

Art. 6 - Organizzazione annuale dei corsi di studio

1. Ogni Facoltà, con apposita delibera:
 - a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno e le condizioni richieste per l'accesso;
 - b) definisce il piano di studi ufficiale dei corsi, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare, coordinandolo con quello degli altri corsi attivati nella Facoltà, secondo quanto sia ritenuto utile ai fini della formazione culturale e professionale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali. I corsi di laurea afferenti alla medesima classe ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità condividono attività formative secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o

denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti;

- c) stabilisce gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi dei docenti dell'Ateneo, coordinandosi con le altre Facoltà, con particolare attenzione alle mutazioni ed agli insegnamenti comuni a più corsi di studio;
 - d) prevede l'organizzazione degli insegnamenti in semestri o in annualità, eventualmente ripartiti in moduli integrati e coordinati. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico;
 - e) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;
 - f) disciplina, in relazione agli ordinamenti didattici vigenti, gli eventuali obblighi di frequenza agli insegnamenti dei corsi di studio. Nel caso in cui si consentano deroghe, ne stabilisce le condizioni e gli obblighi sostitutivi, da commisurare in crediti formativi, con particolare riferimento agli studenti non impegnati a tempo pieno;
 - g) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della Unione Europea.
2. Il ricorso a docenti non in servizio presso l'Università IULM o a collaborazioni esterne per la copertura di insegnamenti, va motivato dalla necessità o dall'opportunità didattica ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 7 - Piano degli studi

1. Il Consiglio di Facoltà definisce il piano degli studi di ciascun corso indicando gli insegnamenti che lo costituiscono, nel rispetto degli ordinamenti didattici, e specificando le propedeuticità e le modalità di frequenza.
2. Ciascuna Facoltà prevede uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.
4. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
5. Nel caso in cui lo studente comprenda nel proprio piano di studi o comunque segua, superandone le prove di profitto, insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, vale la norma di cui al successivo comma 11.
6. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Senato Accademico.
7. L'approvazione dei piani di studio è subordinata all'esame da parte di specifiche Commissioni referenti, a ciò delegate dai Consigli di Facoltà, e che fungono altresì da strutture di orientamento in materia. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione.
8. Lo studente ha comunque diritto a proporre varianti al piano di studi già approvato presentandone

uno nuovo nell'anno o negli anni successivi.

9. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e i crediti effettivamente conseguiti è condizione per l'ammissione alla prova finale per il conseguimento del titolo.
10. Lo studente non può includere nel proprio piano di studio né sostenere presso un altro corso di studio, insegnamenti obbligatori che siano attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.
11. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 8 - Attivazione, durata ed articolazione degli insegnamenti

1. Il Consiglio di Facoltà delibera in merito agli insegnamenti da attivare, nonché alla loro durata semestrale o annuale, articolazione in uno o più moduli, integrazione con corsi specialistici o altre iniziative didattiche.
2. In presenza di specifiche esigenze didattiche, il Consiglio di Facoltà può deliberare l'attivazione di insegnamenti ufficiali costituiti da due o più moduli predeterminati e coordinati, ciascuno dei quali costituisce una parte compiuta del programma di insegnamento.
3. Le Facoltà possono proporre al Senato Accademico la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di forme di insegnamento a distanza.

Art. 9 - Attribuzione degli insegnamenti

1. Il Consiglio di Facoltà attribuisce prioritariamente, anche per affidamento sostitutivo, la titolarità degli insegnamenti attivati a docenti di ruolo dell'Università IULM e, in mancanza di questi ultimi, a docenti universitari. Per motivate esigenze didattiche, l'affidamento degli insegnamenti può essere attribuito a studiosi ed esperti italiani o stranieri di comprovata qualificazione professionale o scientifica, mediante contratti di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti e dei relativi regolamenti applicativi di Ateneo.
2. Nel caso di insegnamenti articolati in **più moduli** ognuno di questi può essere affidato - secondo i criteri del comma precedente - ad un diverso docente che ne ha la responsabilità didattica e partecipa alla valutazione finale degli studenti.
3. Nel caso in cui il **monte ore complessivo** previsto per ciascun insegnamento sia suddiviso tra più docenti la responsabilità del corso e della presidenza della commissione di verifica dell'insegnamento, resta in capo al docente più anziano nel ruolo.

Art. 10 - Crediti formativi universitari

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università IULM danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa in vigore.
2. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nell'ordinamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 18.
3. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio, di cui all'Allegato A del presente Regolamento, determinano la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il

conseguimento del titolo, nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti classi di corsi di studio ed entro gli standard di impegno orario stabiliti per ciascun credito dalle disposizioni ministeriali.

4. I Consigli di Facoltà operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso dell'Università IULM o da altra Università che ne abbia fatto richiesta, tenuto conto delle disposizioni del Senato Accademico, anche sulla base di specifici accordi interateneo e comunque sulla base di un documentato accertamento dei contenuti didattici e formativi corrispondenti ai crediti dei quali si chiede il riconoscimento.
5. I Consigli di Facoltà possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, di cui informare gli interessati con un preavviso di almeno sei mesi, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi; possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati anche come condizione per poter sostenere gli esami dell'anno successivo, prevedendo modalità di differenziazione per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
6. I Consigli di Facoltà possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri approvati dal Senato Accademico, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università IULM.
7. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dalle Facoltà previo parere favorevole di Commissioni didattiche paritetiche, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 11 - Ulteriore riconoscimento di crediti

1. I Consigli di Facoltà, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio, deliberano sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro Ateneo italiano o straniero, che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
2. I crediti eventualmente conseguiti, non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi, rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
3. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici, e dei relativi crediti formativi conseguiti presso Università straniere, fatte salve le disposizioni vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali relativi.

Art. 12 - Calendario didattico

1. Le attività didattiche hanno di norma inizio il 1° ottobre di ciascun anno e terminano di norma il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato annualmente dal Senato Accademico.
3. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno dell'anno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle Facoltà e previa approvazione del Senato Accademico.
4. Il Senato Accademico, su proposta delle Facoltà, annualmente, stabilisce per ciascun corso di studio le date iniziali e finali delle lezioni, anche in deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le Facoltà definiscono gli orari delle lezioni dei singoli insegnamenti, il numero minimo degli appelli d'esame (comunque non inferiore a due per ciascuna sessione) e le date in cui gli appelli sono effettuati.
6. Le Facoltà, almeno un mese prima dell'inizio di ogni sessione di esami, curano la pubblicazione delle date degli appelli. Dopo questo termine l'appello di esame non può essere anticipato o soppresso.
7. In ciascuna sessione lo studente può sostenere tutti gli esami relativi agli insegnamenti registrati, nel rispetto del piano degli studi e delle regole di frequenza e di propedeuticità stabilite dalla Facoltà.
8. I Consigli di Facoltà determinano inoltre i periodi di effettuazione degli esami di conseguimento del titolo finale di studio, che non possono essere in numero inferiore a tre per ciascun anno.
9. Il Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà, delibera in merito ai termini di scadenza delle immatricolazioni, delle iscrizioni e dei trasferimenti.
10. Le deliberazioni relative al calendario debbono essere rese pubbliche mediante tempestiva affissione all'Albo rettorale e di Facoltà e per via telematica.

Art. 13 - Trasferimenti

1. Il Consiglio di Facoltà delibera, per gli studenti che si trasferiscono da altra sede o da altro corso di studi, la prosecuzione della carriera scolastica con l'eventuale convalida dei crediti acquisiti, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Lo studente può ricorrere contro la deliberazione, con esposto al Rettore, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Il Rettore decide con provvedimento definitivo sentito il Consiglio di Facoltà.
3. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento ad altra sede lo studente non può più sostenere esami.

Art. 14 - Qualifica di "fuori corso"

1. Lo studente iscritto a un corso di studi assume la qualifica di "fuori corso" qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti dal proprio piano di studi non abbia conseguito il titolo.

Art. 15 - Permanenza della condizione di studente

1. La qualifica di studente è riservata agli iscritti ai corsi che siano in regola con le procedure di iscrizione ed i versamenti relativi.
2. Gli iscritti all'Università IULM decadono dallo stato di studente qualora non superino almeno un esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.
3. Il termine di decadenza non si applica nei confronti degli studenti in difetto della sola prova finale di laurea o di laurea magistrale.

Art. 16 - Contemporanea iscrizione

1. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
2. Per procedere alla richiesta di contemporanea iscrizione è necessario essere già iscritti a un corso di studi presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, purché lo studente sia in

regola con la prima iscrizione e a prescindere dall'anno di corso a cui è iscritto.

3. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Al fine della maggiorazione dell'importo della borsa previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320 lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa del medesimo ateneo.
4. Gli iscritti all'Università IULM possono richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per frequentare corsi di studio presso Università estere. La sospensione non può durare più di cinque anni accademici.

Art. 17 - Rinuncia agli studi

1. Gli iscritti all'Università IULM possono rinunciare in qualunque momento al proseguimento degli studi manifestando in modo chiaro ed esplicito la propria volontà con un atto scritto.
2. La rinuncia è irrevocabile; essa non esclude la possibilità di ottenere una nuova immatricolazione anche allo stesso corso di studio. I Consigli di Facoltà interessati, secondo criteri da essi stabiliti, verificheranno, ai fini del loro eventuale riconoscimento, la non obsolescenza dei crediti precedentemente acquisiti.
3. In caso di rinuncia agli studi, lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione della tassa e dei contributi versati. Egli è tenuto a corrispondere l'intero ammontare della tassa e dei contributi emessi alla data di richiesta della rinuncia, oltre alla tassa di rinuncia annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. Le Facoltà disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio, ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o non approvazione (test di idoneità).
3. Le prove di valutazione del profitto possono essere orali e/o scritte, e possono essere effettuate anche con l'ausilio di supporti informatici. In caso di valutazione del profitto basata su sola prova scritta, lo studente ha sempre il diritto di richiedere una ulteriore valutazione orale. In ogni caso, deve essere garantita la pubblicità delle prove, se orali, e la possibilità dello studente di prendere visione dell'elaborato relativo alla prova scritta.
4. In ogni anno di corso sono previste tre sessioni di esami di profitto. È quindi esclusa la possibilità di svolgere esami al di fuori delle suddette sessioni o registrare esiti d'esami sostenuti in periodi precedenti.
5. Non è consentito ripetere un esame di profitto verbalizzato con esito positivo.
6. La votazione finale dell'esame di profitto è espressa in trentesimi e l'esame si intende superato se

la votazione finale è almeno pari a 18/30. La Commissione, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, può concedere la lode all'unanimità.

7. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione è riportata nel registro dei verbali degli esami di profitto e nella carriera scolastica dello studente, senza incidere sulla media finale.

Art. 19 - Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università IULM favorisce gli scambi di studenti con Università straniere. Agli studenti sono fornite annualmente adeguate indicazioni ed informazioni sulle attività che possono essere svolte presso le sedi straniere e i relativi riconoscimenti.
2. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo anche nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere sono riconosciute valide ai fini della carriera scolastica e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche delle rispettive Facoltà.
3. Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:
 - a) la frequenza di corsi di insegnamento;
 - b) il superamento di esami di profitto, eventualmente da completare con prove integrative;
 - c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
 - d) le attività di laboratorio e quelle di tirocinio, secondo le determinazioni della Facoltà interessata.
4. Le modalità per il riconoscimento sono definite - con motivata delibera - dal Consiglio di Facoltà.
5. Nella certificazione degli studi compiuti viene indicata anche l'attività svolta all'estero.
6. L'Università IULM può adottare, previ accordi a livello transnazionale con altre Università, curricula che concretizzino l'ipotesi di conseguimento di titoli di studio congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.

Art. 20 - Ammissione a singoli corsi

1. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singole attività formative attivate presso l'Ateneo e di sostenere le relative prove di verifica del profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
2. La misura del contributo da versare è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Sono dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.
4. Anche in relazione alle competenze dell'Università IULM in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università IULM, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali.

Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Senato Accademico, deliberano i Consigli di Facoltà, tenuto conto dell'organizzazione didattica degli insegnamenti.

5. Non è consentito a chi usufruisce della facoltà di cui al presente articolo di seguire con le modalità ivi indicate un numero di insegnamenti corrispondenti a più di 24 CFU in ciascun anno accademico eccezion fatta per i laureati che abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio del proprio corso di laurea richieste in base alle disposizioni in vigore, per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione.
6. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più corsi singoli è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Commissioni degli esami di profitto

1. La Commissione degli esami di profitto è nominata dal Preside della Facoltà ed è composta dal professore titolare della materia che svolge le funzioni di Presidente e da almeno un altro componente, possibilmente docente ufficiale o ricercatore dello stesso gruppo disciplinare. In caso di insegnamenti ufficiali articolati in **moduli didattici**, il Presidente della Commissione è nominato dal Preside tra i docenti responsabili di moduli che fanno parte della Commissione. Nel caso in cui il **monte ore complessivo** previsto per ciascun insegnamento sia suddiviso tra più docenti la responsabilità dell'insegnamento e della presidenza della Commissione di verifica dell'insegnamento, resta in capo al docente più anziano nel ruolo. Ove sia impossibile comporre la Commissione con la presenza - oltre al professore ufficiale - di docenti ufficiali o ricercatori, possono essere chiamati a farne parte cultori della materia, proposti dal Presidente della Commissione stessa ed approvati - previo esame del loro curriculum - dal Preside di Facoltà.
2. In caso di elevato carico di iscritti, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni, operanti sotto la responsabilità e in presenza del Presidente.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 - Esame di conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla prova finale. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di quelli relativi alla prova finale che prevede comunque la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale, sotto la guida di un relatore.
2. Il Consiglio di Facoltà disciplina le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti. Le Facoltà determinano i casi in cui le prove finali per i corsi di laurea e di laurea magistrale devono essere sostenuti in lingua straniera.
3. In ogni anno accademico per ciascun corso sono previste tre sessioni di esami di conseguimento del titolo di studio.
4. Gli esami di conseguimento del titolo di studio sono pubblici e pubblica è la proclamazione del risultato finale.
5. La votazione finale dell'esame di laurea e di laurea magistrale è formulata collegialmente dalla Commissione, secondo modalità disciplinate dal Consiglio di Facoltà ed è espressa in

centodecimi. L'esame si intende superato se lo studente consegue una votazione minima pari a 66/110. La Commissione, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, può concedere la lode all'unanimità secondo le procedure previste dai regolamenti didattici dei corsi di studi.

6. Quale supplemento al diploma relativo al titolo di studio conseguito, i competenti uffici dell'Università IULM rilasciano un certificato che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al curriculum specificamente seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 23 - Commissioni degli esami di conseguimento del titolo di studio

1. I Presidi di Facoltà nominano le Commissioni di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto di quanto disciplinato dal rispettivo Consiglio di Facoltà.
2. Le Commissioni sono composte da almeno cinque componenti, di cui tre devono essere professori di ruolo della Facoltà o di insegnamenti mutuati dalle altre Facoltà. Le Commissioni sono presiedute dal Preside della Facoltà o, in sua assenza, dal professore di più alto ruolo o, a parità di ruolo dal professore con maggiore anzianità di ruolo.
3. I membri delle Commissioni possono, in casi eccezionali e motivati, nonché previa autorizzazione del Presidente, presenziare in via telematica.

Art. 24 - Titoli di studio ad honorem e alla memoria

1. Il Rettore può conferire, anche su proposta della Facoltà, a titolo d'onore, il titolo o l'attestato solenne degli studi compiuti agli studenti deceduti che non abbiano interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento del titolo.
2. Il Rettore può conferire la laurea magistrale o il Dottorato di ricerca *ad honorem* a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni prodotte, si siano particolarmente distinte nelle discipline della struttura didattica per cui è concesso. Il titolo di studio *ad honorem* attribuisce tutti i diritti dei titoli ordinari. La deliberazione della struttura didattica proponente deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvata dal Ministero competente per l'istruzione universitaria.
3. Il Rettore può altresì conferire, previa deliberazione del Senato Accademico, il diploma di Master universitario *ad honorem*.
4. L'Ateneo può inoltre conferire il titolo di professore emerito. Il titolo è attribuito dal Ministero previa delibera del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto nella composizione limitata ai professori di prima fascia.

Art. 25 - Vigilanza sulle procedure di svolgimento delle prove di profitto e di conseguimento del titolo di studio

1. Il Rettore ha poteri di vigilanza e di verifica della legittimità delle procedure e dello svolgimento delle prove di cui ai precedenti articoli 21, 22, 23 e 24.

Art. 26 - Innovazione didattica e didattica a distanza

1. L'Università IULM promuove idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche realizzando in maniera autonoma, ovvero in collaborazione con altre Università ed enti e soggetti pubblici e privati, anche in forma consortile, prodotti specifici e partecipando a progetti in materia, nazionali e internazionali. L'Università IULM promuove in relazione alle esigenze dei propri corsi di studio la realizzazione di aule e laboratori attrezzati con le strumentazioni

necessarie alla didattica multimediale e a distanza.

2. L'Università IULM, promuovendo l'internazionalizzazione dei propri corsi di studio e delle proprie strutture, può prevedere lo svolgimento di cicli di attività in lingua diversa dall'italiano, anche al fine di favorire la partecipazione di *visiting professor* ed eminenti personalità internazionali.

Art. 27 - Corsi di specializzazione

1. L'istituzione di eventuali corsi di specializzazione, con l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità richieste per lo svolgimento di specifiche professioni, in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, deve essere disciplinata da apposito Regolamento, proposto dalle Facoltà e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, che ne determini l'ordinamento e il funzionamento. Detti corsi possono essere attivati, previa convenzione, anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati di provata qualificazione scientifica, fermo restando quanto disposto dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 28 - Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono finalizzati all'acquisizione e all'approfondimento di metodologie per la ricerca nei vari settori della formazione scientifica. Essi consistono nello svolgimento di programmi di ricerca su tematiche proposte dal Collegio dei Docenti del Dottorato e concordate con i dottorandi, nell'ambito dei curricula dei diversi corsi, e in cicli di seminari specialistici.
2. Per le modalità di istituzione, accesso, svolgimento dei corsi e conseguimento del titolo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e all'apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 29 - Master universitari

1. L'Università IULM promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di primo e di secondo livello, aperti rispettivamente a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di primo o di secondo livello.
2. I Master universitari sono attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
3. Il Regolamento di Ateneo per i Master universitari disciplina gli aspetti gestionali e le modalità di svolgimento dei Master universitari.

Art. 30 - Corsi di perfezionamento e altre iniziative didattiche

1. Ai sensi della normativa vigente, l'Università IULM promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, italiani o stranieri, corsi di perfezionamento e di aggiornamento che, senza dare titolo, per la loro minore durata rispetto ai Master universitari (e fatta comunque salva la possibilità di ricavarne il riconoscimento di crediti), provvedano comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. L'Università IULM promuove altresì altre attività culturali e formative esterne, nonché ulteriori iniziative per la formazione permanente e ricorrente, rilasciando attestato agli interessati delle competenze acquisite e/o della relativa partecipazione.
3. Salvo casi regolati in maniera specifica, le proposte di attivazione delle iniziative di cui sopra, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle modalità di insegnamento, sono

avanzate dalle strutture interne e sono approvate, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, previa convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni.
5. Esse sono di norma finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, anche prevedendo agevolazioni per i partecipanti meritevoli.
6. Le mansioni eventualmente prestate dai docenti dell'Ateneo per altre iniziative didattiche di cui al presente articolo, ove non comprese nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento, possono dare luogo ad emolumenti specifici, da definire nel piano finanziario unitamente a quelli da riservare ai collaboratori esterni e al personale tecnico e amministrativo dell'Università IULM, ove impegnato in aggiunta agli obblighi di servizio.

Parte terza **STRUTTURE E ORDINAMENTI DIDATTICI**

Art. 31 - Strutture didattiche e corsi di laurea e laurea magistrale

1. Presso l'Università IULM sono costituite le Facoltà e sono istituiti i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui all'Allegato A del presente Regolamento.
2. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale il Preside nomina un referente del corso scelto tra i docenti di ruolo della Facoltà impegnati nelle attività didattiche del corso, con compiti di coordinamento della didattica e presidio dell'attività di Assicurazione Qualità.
3. Il Preside, il Vice Preside (ove nominato) e i referenti dei corsi della Facoltà costituiscono la Giunta di Facoltà, con funzioni consultive.

Parte quarta **DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI**

Art. 32 - Doveri didattici dei docenti

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di servizio agli studenti, di orientamento e di tutorato nonché di attività di verifica dell'apprendimento, compete ai Consigli di Facoltà, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio che fanno loro capo, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.
2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del comma precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle Commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel Regolamento didattico dell'Ateneo.
3. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni ed esercitazioni del corso a lui affidato. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi dovranno essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Preside della Facoltà, al quale spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere

a garantire la continuità dell'insegnamento.

4. Ciascun docente ha l'obbligo di seguire gli elaborati finali dei laureandi triennali e le tesi dei laureandi magistrali assegnate, di valutare la congruità dell'elaborato e di approvarlo.
5. Per ogni anno accademico, l'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione del registro elettronico.
6. Le attività di didattica ufficiale o integrativa sono registrate nella sezione *Lezioni* con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.
7. La puntuale registrazione delle attività didattiche è effettuata con cadenza semestrale al fine di consentirne il monitoraggio da parte del Preside della Facoltà di riferimento e la puntuale gestione amministrativa.
8. La chiusura del registro, mediante procedura informatica, deve essere effettuata entro il 30 settembre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 33 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera g) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è competente a:
 - svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. Essa è nominata dal Rettore su proposta del Senato Accademico sentiti i Consigli di Facoltà in ordine ai nomi dei docenti. La componente studentesca è individuata secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico.
3. I lavori della Commissione paritetica dovranno svolgersi come stabilito dall'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del giorno 8 marzo 2012, entrato in vigore dal 23 marzo 2012.
4. La Commissione paritetica dura in carica due anni.

Art. 34 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Rettore, attraverso il Presidio della Qualità, assicura la piena funzionalità del Sistema di Assicurazione Qualità dell'Ateneo in ottemperanza delle indicazioni derivanti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19.
2. I Consigli di Facoltà, attraverso i Gruppi Assicurazione Qualità dei corsi di studio e le Commissioni paritetiche docenti-studenti, tenuto conto degli indirizzi del Presidio della Qualità assicurano la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi delle diverse strutture didattiche e dei connessi servizi, in relazione agli interventi da adottare alla luce delle risultanze dei rilevamenti sulle varie attività.
3. I risultati complessivi e il livello qualitativo dell'attività didattica dell'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, il quale può a tal fine avvalersi di apposite attività di raccolta di dati ed informazioni e/o della consulenza di esperti esterni.

Art. 35 - Vigilanza sull'attività didattica

1. La vigilanza sull'adempimento dei doveri relativi all'attività didattica è esercitata dal Preside di Facoltà, cui vanno anche indirizzate segnalazioni non anonime di fatti o comportamenti ritenuti contrari alle norme e alle procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Casi di particolare gravità potranno essere segnalati direttamente al Rettore, che investirà della questione il Senato Accademico.

Art. 36 - Tutela dei diritti degli studenti

1. Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante pubblicizzazione tempestiva, tramite stampa di materiale informativo o per via telematica sul sito dell'Ateneo e mediante comunicazioni via email, degli orari e dei contenuti delle attività didattiche (orari delle lezioni, calendario delle sessioni di esami, date degli appelli di esame, orari di ricevimento dei docenti nonché di eventuali decisioni assunte dagli organi accademici) con un'azione improntata alla trasparenza dell'offerta didattica e dell'azione amministrativa, anche a tutela dei diritti di legge sull'accesso agli atti amministrativi.
2. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti possono presentare un esposto scritto (non anonimo) al Preside o, secondo il precedente articolo, direttamente al Rettore. La pratica verrà inoltrata al Senato Accademico.

Art. 37 - Norme transitorie e finali

1. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi al presente Regolamento entro i termini specificati nel Decreto Rettorale di emanazione. Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio attivati o disciplinati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.
2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
3. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente, con esclusione dei compiti riservati al Consiglio di Amministrazione, in prima istanza, il Preside di Facoltà o, in mancanza di soluzioni, il Rettore, sentito il Senato Accademico.
4. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche, mediante inserti nelle guide didattiche e la pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.
5. I competenti uffici provvedono ad adeguare la modulistica necessaria all'assolvimento delle procedure previste dal presente Regolamento.

Allegato A
ORDINAMENTI DIDATTICI
Le Facoltà, i Corsi di studio e gli ordinamenti didattici della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è costituita dalle seguenti Facoltà:
 - Facoltà di Interpretariato e traduzione
 - Facoltà di Comunicazione
 - Facoltà di Arti e turismo.

2. La Facoltà di Interpretariato e traduzione conferisce le seguenti lauree e lauree magistrali:

L-12-Mediazione linguistica

Corso di laurea in Interpretariato e comunicazione

L-11 – Lingue e culture moderne

Corso di laurea in Lingue, cultura e comunicazione digitale

LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato

Corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza

3. La Facoltà di Comunicazione conferisce le seguenti lauree e lauree magistrali:

L-20-Scienze della comunicazione

Corso di laurea in Comunicazione, media e pubblicità

Corso di laurea in Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche (in lingua italiana e replicato in lingua inglese con la denominazione Corporate Communication and Public Relations)

LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

Corso di laurea magistrale in Marketing, consumi e comunicazione

Corso di laurea magistrale in Strategic Communication (Comunicazione strategica) svolto in lingua inglese

LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale

Corso di laurea magistrale in Televisione, cinema e new media

LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Corso di laurea magistrale in Intelligenza artificiale, impresa e società

4. La Facoltà di Arti e turismo conferisce le seguenti lauree e lauree magistrali:

L-3-Disciplines delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

Corso di laurea in Arti, spettacolo, eventi culturali

Corso di laurea in Moda e industrie creative

L-15-Scienze del turismo

Corso di laurea in Turismo, Management e cultura

LM-49 – Progettazione e gestione dei sistemi turistici

Corso di laurea magistrale in Hospitality and Tourism Management (Management dell'ospitalità e del turismo) svolto in lingua inglese

LM-89-Storia dell'arte

Corso di laurea magistrale in Arte, valorizzazione e mercato